



**DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 8 del 25/06/2019

Oggetto: Pubblicazione della esclusione di quattro candidature, di cui all'Avviso pubblico per l'assegnazione a titolo gratuito e per finalità sociali di n° 7 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO

Premesso

che a seguito della emanazione della L. 31 Maggio 1965 n. 575 s.m.i. e, da ultimo, del D.Lgs. n. 159/2011 - Nuovo Codice Antimafia - i Comuni sono tra i destinatari dei beni immobili confiscati alle mafie;

che in particolare, l'art. 48 comma 3 lett. c) del Codice Antimafia, prevede che i predetti beni immobili confiscati vengano trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, entrando a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, e che quest'ultimo può amministrare il bene direttamente o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito;

che il Comune di Napoli, in conformità alle finalità del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alle mafie entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di promozione e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per sostenere l'inserimento sociale e lavorativo;

che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 238 del 24 maggio 2019, ha approvato le nuove linee guida per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, prevedendo, tra l'altro, che il Comune di Napoli, in conformità ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, assegna ai soggetti previsti dall'art. 48 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo n° 159 06.09.2011 e ss.mm.ii., in concessione d'uso a titolo gratuito, i beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, secondo le aree di intervento individuate con Deliberazione di Giunta Comunale;

che, con la Deliberazione n. 239 del 24/05/2019, la Giunta ha confermato le Aree di intervento individuate già in data 29 aprile 2016 dal Tavolo per l'assegnazione dei beni confiscati e ha demandato al Servizio Ufficio di Gabinetto l'avvio delle procedure di assegnazione, a titolo



gratuito, per finalità sociali, di 7 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 159/2011;

Viste

la Disposizione Dirigenziale n. 3 del 27/05/2019 rep. 2987, modificata dalla Disposizione Dirigenziale n. 5 del 12/06/2019 rep. 3451 di nomina del Responsabile del procedimento: “selezione tramite Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito per finalità sociali di n° 7 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii.”, e di designazione di due testimoni a supporto del Responsabile del Procedimento per le attività di controllo documentale amministrativo;

la Disposizione Dirigenziale n. 4 del 28/05/2019 rep. 3017 avente ad oggetto la pubblicazione dell' Avviso pubblico per l'assegnazione a titolo gratuito e per finalità sociali di n° 7 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii.;

la Disposizione del Direttore Generale n. 22 del 13/06/2019 rep. 3467 di nomina della Commissione giudicatrice per la selezione delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso in oggetto.

Rilevato

che sono pervenuti in totale n. 9 plichi dai soggetti di seguito elencati:

1. RINASCITA SOCIALE SALAM HOUSE, con sede legale in via Carlo Celano 45 Napoli cap. 80142
2. Associazione GENITORI INSIEME onlus, con sede legale in via Posillipo 226 Napoli cap. 80123
3. Cooperativa sociale L'ORSA MAGGIORE, con sede legale in via Pontano 3 Napoli cap. 80122
4. PARROCCHIA SAN SEVERO ALLA SANITA', con sede legale in piazzetta San Severo a Capodimonte 81 Napoli cap. 80136
5. Cooperativa sociale ESCULAPIO, con sede legale in via Com. Toscanella 50 is. 14 Napoli cap. 80145



6. Associazione VOLONTARIATO GUANELLIANO "A.VO.G", con sede legale in via Don Luigi Guanella 20 Napoli cap. 80145

7. Associazione CAMPUS CITTA' DEL SAPERE ONLUS, con sede legale in via S.G. Battista De La Salle 5 Napoli cap. 80136, quale capogruppo, e dalla Cooperativa Sociale MARE DENTRO, con sede legale in via Mezzocannone 99 Napoli cap. 80100, in data 12/06/2019 ore 10.54.33, quale mandataria di ATI da costituire

8. Società Cooperativa sociale LA LOCOMOTIVA ONLUS, con sede legale in via Mario Fiore 19 Napoli cap. 80129

9. Coop. Sociale "DEDALUS", con sede legale in Piazza Enrico de Nicola n. 46 Napoli cap. 80139;

che con nota prot. 549258 del 24 giugno 2019 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al dirigente del Servizio Ufficio di Gabinetto il verbale della seduta conclusiva della fase di controllo amministrativo documentale del giorno 24/06/2019 con contestuale proposta di esclusione di quattro candidati, alla luce di pareri resi dalla avvocatura comunale;

che, con riferimento alla candidatura del candidato "PARROCCHIA SAN SEVERO", il Responsabile del Procedimento, aveva riscontrato, nell'ambito della seduta del giorno 13 giugno, il mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 5 dell'Avviso, a pena di esclusione, della controfirma sui lembi di chiusura;

che lo stesso aveva ritenuto opportuno formulare richiesta di parere circa l'attivazione di soccorso istruttorio all'Avvocatura comunale trasmessa con nota. prot. 517657 del 13/06/2019 e sospendere la valutazione della documentazione sino al ricevimento del parere;

che con nota prot. 525222 del 14/06/2019 la Avvocatura ha ritenuto esclusa la possibilità di attivare soccorso istruttorio "in quanto tale istituto si applica in presenza di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, tra le quali non rientra la mancata integrità del plico (cfr. TAR Catania n. 2240/17)", e ha ritenuto che "non applicandosi il Codice degli Appalti al caso di specie, la Stazione Appaltante è tenuta ad applicare la lex specialis cui si è vincolata";

che con riferimento alle candidature di coop. soc. ESCULAPIO, Associazione VOLONTARIATO GUANELLIANO "A.VO.G" e coop. soc. DEDALUS, il Responsabile del Procedimento, nelle sedute



del 13 e 14 giugno, aveva ritenuto opportuno formulare richiesta di parere all'Avvocatura comunale trasmessa con nota. prot. 524840 del 14/06/2019 per i motivi di seguito rappresentati:

- con riferimento alla candidatura di coop. soc. ESCULAPIO e di Associazione VOLONTARIATO GUANELLIANO "A.VO.G", assenza di documentazione idonea a comprovare la costituzione del soggetto giuridico partecipante alla procedura, e assenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, relative alla assenza di carichi pendenti e/o sentenze passate in giudicato, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente a carico dei membri degli organi sociali dell'Ente concorrente;
- con riferimento alla candidatura di coop. soc. DEDALUS, assenza di documentazione idonea a comprovare la costituzione del soggetto giuridico partecipante alla procedura, impossibilità di verifica della corrispondenza tra i nominativi dei membri degli organi sociali dell'Ente con i sottoscrittori delle dichiarazioni presentate a causa dell'assenza dell'atto costitutivo, incompletezza delle dichiarazioni dei membri dell'assemblea dei soci.

che con nota prot. 545116 del 21/06/2019 la Avvocatura ha ritenuto che la possibilità di attivare soccorso istruttorio "non sia possibile, in considerazione della apposita previsione nella lex specialis che prevede espressamente all'art. 5 l'esclusione in caso di mancata allegazione della documentazione richiesta", precisando che "la giurisprudenza formatasi in merito al principio di tassatività delle cause di esclusione ritiene possibile il soccorso istruttorio nei casi in cui le carenze documentali attengano alla domanda di partecipazione e ai requisiti soggettivi di partecipazione, seppur ritenendolo applicabile in relazione alla integrazione della documentazione già allegata, escludendolo in relazione agli altri casi."

che il Responsabile del Procedimento ha preso atto, con il richiamato verbale del 24/06/2019, dei pareri resi dalla Avvocatura circa la impossibilità di attivare il soccorso istruttorio nei confronti dei candidati di seguito elencati :



1. PARROCCHIA SAN SEVERO, con sede legale in piazzetta San Severo a Capodimonte 81 Napoli cap. 80136;
2. Cooperativa sociale ESCULAPIO, con sede legale in via Comunale Toscanella 50 Napoli cap. 80145, C.F. 07062211219
3. Associazione VOLONTARIATO GUANELLIANO "A.VO.G", con sede legale in via Don Luigi Guanella 20 Napoli cap. 80145, C.F. 95257360636;
4. Coop. Sociale "DEDALUS", con sede legale in Piazza Enrico De Nicola Napoli 46 Napoli cap. 80139, C.F. 03528720638.

Ritenuto

di dover procedere alla pubblicazione della esclusione dei candidati: PARROCCHIA SAN SEVERO, coop. soc. ESCULAPIO, Associazione VOLONTARIATO GUANELLIANO "A.VO.G" e coop. soc. DEDALUS.

Attestata

la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 febbraio 2013.

Verificato

che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

DISPONE

prendere atto delle risultanze della fase di controllo amministrativo documentale eseguita dal Responsabile del Procedimento alla luce dei pareri resi dalla Avvocatura comunale, relativamente ai candidati PARROCCHIA SAN SEVERO, coop. soc. ESCULAPIO, Associazione VOLONTARIATO GUANELLIANO "A.VO.G" e coop. soc. DEDALUS;



escludere dalla fase di valutazione delle proposte progettuali i candidati di seguito elencati:

- PARROCCHIA SAN SEVERO per il mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 5 dell'Avviso in parola, a pena di esclusione, della controfirma sui lembi di chiusura;
- Coop. soc. ESCULAPIO per assenza di documentazione idonea a comprovare la costituzione del soggetto giuridico partecipante alla procedura, e assenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, relative alla assenza di carichi pendenti e/o sentenze passate in giudicato, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente a carico dei membri degli organi sociali dell'Ente concorrente;
- Associazione VOLONTARIATO GUANELLIANO "A.VO.G" per assenza di documentazione idonea a comprovare la costituzione del soggetto giuridico partecipante alla procedura, e assenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, relative alla assenza di carichi pendenti e/o sentenze passate in giudicato, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente a carico dei membri degli organi sociali dell'Ente concorrente;
- Coop. soc. DEDALUS per assenza di documentazione idonea a comprovare la costituzione del soggetto giuridico partecipante alla procedura, impossibilità di verifica della corrispondenza tra i nominativi dei membri degli organi sociali dell'Ente con i sottoscrittori delle dichiarazioni presentate a causa dell'assenza dell'atto costitutivo, incompletezza delle dichiarazioni dei membri dell'assemblea dei soci.

*Sottoscritta digitalmente dal
DIRIGENTE
dott.ssa Lucia Di Micco*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.